

Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

643

Visto il Decreto Legislativo 8 giugno 1919, con il quale fu dichiarata di pubblica utilità la formazione di un quartiere industriale in Firenze e fu assegnato il termine di anni dodici da quella data per compiere le espropriazioni ed i lavori;

Visto il Reale decreto 6 novembre 1930-IX, con il quale detto termine fu prorogato di dodici anni;

Vista la domanda in data 10 giugno 1941-XIX con la quale il Podestà di Firenze ha chiesto che il termine suindicato sia prorogato di altri dodici anni;

Considerato che la richiesta proroga trova giustificazione in ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, in quanto il Comune stesso, a causa delle difficoltà determinate dalle attuali contingenze, non ha potuto condurre a termine le espropriazioni e le

opere pubbliche necessarie al completamento del quartiere industria-
le in parola ;

Ritenuto , d'altra parte , che sembra sufficiente
concedere per ora quattro anni di proroga a decorrere dalla data
di cessazione dell'attuale conflitto ;

Vista la legge 25 giugno 1865 , n. 2359 ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato fino a quattro anni dopo la data di
cessazione dell'attuale stato di guerra , il termine assegnato
con i citati Decreti per compiere le espropriazioni ed i lavo-
ri necessari per la formazione del quartiere industriale nella
città di Firenze.

Il predetto Vostro Ministro è incaricato della esecuzione
del presente decreto.

Dato a Roma addì 4 febbraio 1943-XXI.

Antonio Gramsci

[Handwritten signature]

no:

MINISTERO DELL'INTERNO

2 FEB. 1943 XXI

Reg. n. Lavori Pubblici Foglio 50

[Handwritten signature]